



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
PORTO EMPEDOCLE

ORDINANZA

Tariffe massime relative alle prestazioni rese dal Gruppo Ormeggiatori e Barcaoli di Porto Empedocle (triennio 2023-2025)

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo di Porto Empedocle:

- VISTO:** l'articolo 14 della legge 84/94 e, in particolare, i commi 1-quater e 1-quinquies, rispettivamente introdotti con la legge 230/2016 e il d.lgs. 232/2017;
- VISTI:** gli articoli 17, 113, 116 del Codice della Navigazione e gli articoli 211 e 212 del relativo Regolamento di esecuzione (Navigazione Marittima);
- VISTE:** le circolari prot. n. MINFTRA/DINFR 15191 del 20.12.2006 e successive modificazioni, recante i criteri e meccanismi per la formazione delle tariffe di ormeggio e di battellaggio, stabiliti ai sensi dell'articolo 14, della L. 84/1994;
- VISTA:** la nota n. M.INF.VPTM/39208 del 15.12.2022 del Ministero delle infrastrutture e trasporti, con la quale i citati criteri e meccanismi sono stati aggiornati e si è provveduto al conseguente adeguamento delle tariffe di ormeggio e di battellaggio per il triennio 2023–2025;
- ESPERITA:** la prescritta istruttoria nella quale, per il Gruppo Ormeggiatori e Barcaoli di Porto Empedocle, sono stati esaminati i dati relativi:
- al fabbisogno finanziario annuo per gli oneri di gestione e per l'esercizio dei mezzi tecnici di supporto;
 - alle ore forfettariamente individuate vincolate al servizio;
 - al numero e caratteristiche dei servizi e corrispondente fatturato netto sulla base dei dati relativi al periodo 01/07/2021 - 30/06/2022 e ogni altro elemento suscettibile di incidere sui risultati dell'applicazione della formula di revisione tariffaria;
- VISTO:** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24.04.2018 con il quale, dando applicazione al citato comma 1 quater dell'art. 14, è stata definita l'obbligatorietà del servizio di ormeggio reso dal Gruppo ormeggiatori e barcaoli di Porto Empedocle;
- VISTO:** il Decreto n. 120/2018 del 28/12/2018 con il quale è stato approvato lo Statuto del Gruppo ormeggiatori e barcaoli di Porto Empedocle;
- VISTA:** l'Ordinanza n. 28/2022 del 01.12.2022, con la quale, per effetto del citato comma 1 quinquies, è stato approvato il Regolamento per il servizio di ormeggio e disormeggio delle navi nel Porto di Porto Empedocle, nel quale, tra l'altro, sono previsti gli obblighi di servizio pubblico generali (continuità e universalità sulla base di un modello organizzativo coerente con la sicurezza marittima/portuale secondo l'intesa dell'autorità marittima e portuale) e specifici di cui la Società Cooperativa/Gruppo è tenuta a rispondere quali:
- a) controllo e intervento sulle navi ormeggiate nel porto sia in caso di cambiamento delle condizioni meteomarine sia per qualsiasi altra evenienza imprevista o straordinaria che le mettano a rischio;
 - b) assistenza o soccorso a navi e persone in condizioni di pericolo nell'ambito degli spazi delle acque portuali e in quelli ad esse adiacenti;

c) recupero di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione;
la cui remunerazione è compresa nella tariffa di servizio di cui alla presente ordinanza;

VISTO: il D.lgs. 229/2017, con il quale è stata introdotta la disciplina del servizio di assistenza e traino per i natanti;

ACCERTATO: che secondo le risultanze dell'istruttoria compiuta, in applicazione dei vigenti criteri e meccanismi le tariffe massime inerenti ai servizi resi dal Gruppo ormeggiatori e barcaioli di Porto Empedocle di cui alla Ordinanza n. 42/2018 del 31 dicembre 2018 devono essere aggiornate;

VISTO: l'articolo 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69 (*Gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte di amministrazioni e enti pubblici*);

RENDE NOTO:

che la presente Ordinanza stabilisce le tariffe massime relative alle prestazioni rese dal Gruppo Ormeggiatori e Barcaioli di Porto Empedocle (triennio 2023-2025);

ORDINA:

Articolo – 1 Tariffe massime di servizio

Con decorrenza dalle ore 00.01 del 01/01/2023 per le prestazioni rese dal Gruppo Ormeggiatori e Barcaioli di Porto Empedocle, cui è demandata l'esecuzione delle operazioni di ormeggio e disormeggio delle navi in arrivo, in partenza ed in movimento nell'ambito del porto di Porto Empedocle, oltreché l'esecuzione e l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico di cui sopra, sono stabilite le seguenti tariffe massime di servizio comprensive dell'adempimento dei predetti obblighi di servizio pubblico.

NAVI TRADIZIONALI

scaglioni tonnellate stazza lorda (GT)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
<i>Da</i>	<i>a</i>	€
1	500	48,50
501	1.000	96,00
1.001	2.000	159,50
2.001	4.000	213,50
4.001	6.000	261,50
6.001	10.000	347,50
10.001	15.000	431,50
15.001	20.000	493,50
20.001	25.000	603,00

per ogni 5.000 G.T. o frazione, € 121,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

Per i servizi di ormeggio e disormeggio prestati nel porto di Porto Empedocle alle **NAVI TRAGHETTO RO-RO MERCI, PASSEGGERI E MISTE** impegnate in tratte marittime che collegano con regolarità due o più porti al fine di realizzare un sistema di trasporto intermodale delle persone e delle merci coerente con gli obiettivi di riequilibrio del sistema trasportistico del paese, sono stabilite le seguenti tariffe di servizio:

Scaglioni Tonnellate stazza lorda (GT)		Ormeggio o disormeggio tariffa massima di servizio
da	a	€
Aliscafi		19,50
1	500	40,00
501	1.000	78,50
1.001	2.000	131,00
2.001	4.000	175,00
4.001	6.000	213,50
6.001	10.000	299,00
10.001	15.000	383,50
15.001	20.000	446,00
20.001	25.000	535,00
25.001	30.000	554,50

per ogni 5.000 G.T. o frazione, € 99.50 in aggiunta alla tariffa precedente.

TARIFFE IN ABBONAMENTO

Per le prestazioni di ormeggio, disormeggio e movimentazione prestate nel porto di Porto Empedocle alle navi Traghetto, Ro-Ro merci, Passeggeri e Miste

- ✓ svolte con regolarità e coerenti con le esigenze della continuità territoriale;
- ✓ rese alle navi che consentono una più efficace organizzazione del servizio attraverso un migliore utilizzo delle risorse umane e dei mezzi e strumenti in dotazione al Gruppo secondo le condizioni operative sotto descritte;
- ✓ rese alle navi che nell'anno solare effettuino il numero di prestazioni di seguito indicato

può riconoscersi, a richiesta della società armatrice, una tariffa annuale forfettaria in abbonamento articolata secondo le sottoelencate tabelle in funzione della stazza e del numero delle prestazioni effettuate annualmente.

Il numero delle prestazioni è quello effettuato nell'anno precedente, con conguaglio tariffario entro il mese di gennaio di ogni anno.

Il corrispettivo dell'abbonamento è da corrispondere mensilmente con rate di importo pari a 1/12 della tariffa annuale.

Ro-Ro		
GT 4.001-6.000		
Numero prestazioni		€
da 100	a 200	49.800,00
201	400	99.800,00
401	600	149.400,00
601	800	198.404,00
801	1.000	206.000,00

Ro-Ro		
GT 10.001-20.000		
Numero prestazioni		€
da 100	a 200	115.000,00
201	300	172.200,00
301	400	229.238,00
401	500	285.000,00
501	600	336.000,00

Al fine di poter accedere alla tariffa in abbonamento di cui sopra devono essere presenti i seguenti fattori:

- caratteristiche costruttive delle unità che consentono velocità e scorrevolezza della manovra, oltreché esecuzione della stessa con il numero minimo di addetti;
- utilizzo di cavi di ormeggio maneggevoli, sicuri e in fibra;
- continuità e frequenza del servizio reso e tempi di impiego del personale;
- autonomia dell'attività di tonnage cavi, che agevola la conduzione del mezzo nautico e il lavoro dell'ormeggiatore in banchina;
- snellezza delle procedure operative determinata dalla dimostrata qualificazione dell'equipaggio, dall'adeguatezza numerica del personale al posto di manovra e dall'assenza di difficoltà od equivoci nelle comunicazioni tra ormeggio e bordo;
- programmazione puntuale degli orari di previsione di arrivo e partenza che permette al Gruppo di poter organizzare per tempo l'attività necessaria predisponendo il razionale impiego di personale e mezzi adeguati.

Qualora una Società di navigazione richieda per un intero anno solare, a prescindere dalla stazza delle navi, un numero di prestazioni di ormeggio e disormeggio pari a quello riportato nella seguente tabella, si applicano le relative tariffe annuali, da corrispondersi in rate mensili di pari importo. Il numero di prestazioni deve potersi evincere da documenti ufficiali depositati presso l'Autorità Marittima all'inizio di ogni anno solare. In caso di scostamenti del numero di prestazioni all'interno di un intervallo compreso fra il $\pm 10\%$ la tariffa annuale resta quella derivante dai documenti consegnati ad inizio anno solare.

TRAGHETTI RO-RO

Prestazioni totali annue		Tariffa annua
<i>da</i>	<i>a</i>	€
990	1.100	198.000,00
1.101	1.200	220.000,00
1.201	1.320	242.000,00
1.321	1.450	266.200,00

Ai fini della richiesta delle tariffe in abbonamento di cui alle tabelle sopra riportate, le prestazioni rese agli aliscafi e ai catamarani non possono essere cumulate a quelle rese alle navi.

Considerando la natura sperimentale della tariffa in abbonamento, come definita nelle due tabelle sopra riportate, in fase di prima applicazione, tenuto anche conto della natura del servizio prestato dalle Società di Navigazione interessate all'applicazione della medesima tariffa, il numero di prestazioni non potrà, comunque, essere inferiore a quello fatto registrare nel 2017.

Le tariffe in abbonamento come sopra definite sono aggiornate in occasione dell'istruttoria ministeriale tariffaria, anche tenendo conto di eventuali modifiche dell'assetto organizzativo del servizio.

Per le navi militari italiane sarà applicata una riduzione del 50% sulla tariffa di cui al presente articolo.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la stazza di riferimento è quella internazionale espressa in GT, rilevata dal certificato di stazza rilasciato alla nave in conformità alla Convenzione di Londra del 23 giugno 1969.

Per le navi non dotate del certificato internazionale di stazza, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969 sulla stazzatura delle navi, le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (G.T.), secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, direzione generale del demanio marittimo e dei porti divisione XX, del 18 nov. 1995, prot. 5203268 con oggetto «Parametro di riferimento per le tariffe dei servizi di pilotaggio, ormeggio e rimorchio».

TARIFFE PER IL SERVIZIO DI BATTELLAGGIO

Le prestazioni dovute per ogni viaggio e per ogni mezzo impiegato, con partenza dal punto di stazionamento dei mezzi nautici del Gruppo fino a sottobordo della nave e viceversa, sono individuate come di seguito specificate:

Servizio passeggeri:

Zona	Tipo di servizio con attesa massima fino a 20 minuti sottobordo la nave	Tariffa massima di servizio €
prima	Trasporto all'interno dell'imboccatura del porto	168,00
seconda	Trasporto entro 2 miglia dall'imboccatura del porto	224,00
terza	Trasporto oltre 2 miglia dall'imboccatura del porto	336,00
per sosta del mezzo nautico sottobordo od in banchina, oltre i primi 20 minuti di attesa, si applica, per ogni 20 minuti o frazione, una maggiorazione del 30% delle tariffe di cui sopra		

Servizio materiali e provviste:

La tariffa da applicare per il trasporto merci in genere, come indicato nel Regolamento, qualunque sia il numero dei colli non eccedenti complessivamente i 300 Kg è quello di seguito indicata:

Zona	Tipo di servizio con attesa massima fino a 20 minuti sottobordo la nave	Tariffa massima di servizio Euro
prima	Trasporto all'interno dell'imboccatura del porto	168,00
	<u>detta tariffa va integrata rispettivamente con un compenso:</u>	
	fino a 300 Kg di materiali e provviste	56,00
	per ogni 100 Kg o frazione superiore ai 300 Kg si aggiungono	28,00
seconda	Trasporto entro 2 miglia dall'imboccatura del porto	224,00
	<u>detta tariffa va integrata rispettivamente con un compenso:</u>	
	fino a 300 Kg di materiali e provviste	56,00
	per ogni 100 Kg o frazione superiore ai 300 Kg si aggiungono	28,00
Terza	Trasporto oltre 2 miglia all'imboccatura del porto	336,00
	<u>detta tariffa va integrata rispettivamente con un compenso:</u>	
	fino a 300 Kg di materiale e provviste	56,00
	per ogni 100 Kg o frazione superiore ai 300 Kg si aggiungono	28,00
per sosta del mezzo nautico sottobordo od in banchina, oltre i primi 20 minuti di attesa, si applica, per ogni 20 minuti o frazione, una maggiorazione del 30% della tariffa base.		

Articolo 2 – Obblighi di servizio pubblico

Nei casi in cui il Gruppo è chiamato, su ordine immediato o successivamente impartito dall'Autorità Marittima, alle prestazioni previste nei punti a), b) e c) della premessa alla presente Ordinanza, esse saranno erogate senza alcun addebito di oneri.

Articolo 3 – Movimenti della nave e rinforzo ormeggi

I movimenti lungo la stessa banchina saranno compensati con una tariffa pari alla tariffa di ormeggio.

I movimenti da una banchina all'altra o da un molo ad un altro saranno compensati con una tariffa pari alla somma delle tariffe di ormeggio e disormeggio.

Qualora, successivamente all'ormeggio, sia richiesto dalla nave il rinforzo ormeggi, si applica la tariffa di cui all'articolo 1.

Articolo 4 – Altre operazioni

Per ciascuna delle seguenti operazioni si applica la tariffa di cui all'art. 1 riferita agli scagliori di stazza della nave:

- distesa di corpi morti non contestuale alla operazione di ormeggio, disormeggio e movimento;
- trasferimento via mare di cavi da prua a poppa e viceversa con motobarca.

Per lo sbroglio delle ancore si applica la tariffa di € 226,50.

Per le operazioni non espressamente previste dal presente articolo il compenso verrà di volta in volta fissato, ove del caso, dal Comandante del porto sentite le rispettive associazioni di categoria.

Articolo 5 – Orario di lavoro e maggiorazioni

L'orario normale di lavoro è compreso fra le ore 06.01 e le ore 20.00 dei giorni dal lunedì al sabato.

Tutte le prestazioni compiute fuori dall'orario normale di lavoro danno diritto alle seguenti maggiorazioni:

- a) per le prestazioni rese tra le ore 20.01 e le ore 06.00 (notturno) di tutti i giorni feriali o festivi, maggiorazione del 50%;
- b) per le prestazioni rese nella giornata di domenica, dalle ore 00.01 alle ore 24.00, maggiorazione del 50%, oltre alla maggiorazione per orario notturno se ricorrente;
- c) per le prestazioni rese nei seguenti giorni riconosciuti festivi dalle L. 27/05/1949 n. 260, 31/03/1954 n. 90 e 05/03/1977 n. 54 e dal D.P.R. 28/12/1985 n. 792:
 1. il primo giorno dell'anno;
 2. il giorno 6 gennaio, "Epifania";
 3. il lunedì dell'Angelo;
 4. il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
 5. il 1° maggio, festa del Lavoro;
 6. il 2 giugno, festa della Repubblica;
 7. il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria;
 8. il 1° novembre, Ognissanti;
 9. l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
 10. il 25 dicembre, Natività del Signore;
 11. il 26 dicembre, Santo Stefano;
 12. il 25 febbraio, Santo Patrono di Porto Empedocle;maggiorazione del 100%, più le maggiorazioni per notturno e/o per domenicale qualora ricorrenti;
- d) alle prestazioni a cavallo di orari comportanti differenti maggiorazioni verrà applicata la tariffa più elevata tra quelle previste per i momenti, rispettivamente, di inizio o di termine delle prestazioni;
- e) le maggiorazioni di cui ai punti a, b e c verranno applicate ciascuna sulla tariffa di servizio di cui agli articoli 1 e 3, nonché sulle tariffe di cui all'articolo 4.

Articolo 6 – Operazioni già avviate, ripetute o annullate

Qualora un'operazione di ormeggio o disormeggio o movimento già avviata, e per la quale gli ormeggiatori si sono recati sottobordo, sia ripetuta od annullata, compete agli ormeggiatori un compenso pari al 50% della tariffa di cui all'articolo 1 e le relative maggiorazioni previste dal precedente articolo 5.

Articolo 7 – Attività nautiche di supporto

Qualora gli ormeggiatori siano richiesti dalla nave per cooperare alle manovre di ormeggio/disormeggio o altra attività nautica di supporto, questi sono compensati con € 51,00 per ciascun ormeggiatore, per le prestazioni di durata non superiore le due ore. Nel caso in cui la prestazione si protragga oltre le due ore, competerà per ciascun ormeggiatore l'importo di € 26,00 per ogni ora o frazione. Tali compensi sono soggetti alle maggiorazioni previste dall'articolo 5 della presente Ordinanza.

Articolo 8 – Fatture

Le fatture debbono essere pagate entro 30 giorni dalla data di presentazione delle stesse agli utenti o loro raccomandatari. In caso di ritardato pagamento verrà applicato quanto previsto dal D.Lgs. 09/11/2012 n. 192. I termini superiori a trenta giorni stabiliti per pagamento delle fatture devono essere immediatamente comunicati all'Autorità Marittima ai fini della vigilanza sul rispetto dell'obbligo della parità di trattamento.

Al fine di assicurare il principio di parità di trattamento nei confronti degli utenti del servizio, ferme restando le conseguenze previste dalla vigente normativa in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento delle fatture, i soggetti che usufruiscono della tariffa ridotta in ragione della frequenza degli approdi perdono tale beneficio. Gli approdi ricominceranno a decorrere dal raggiungimento delle soglie previste per il riconoscimento della tariffa ridotta dal pagamento delle fatture scadute.

In caso di cessione del credito derivante dal mancato pagamento delle fatture relative alle prestazioni di ormeggio e/o battellaggio rese, il Gruppo è tenuto a comunicare alla società armatrice interessata l'avvenuta cessione.

Articolo 9 – Sconti su tariffe base

Alle tariffe di cui all'articolo 1, qualora ne ricorrano le condizioni, si applicano gli sconti, riportati nella tabella allegata alla presente Ordinanza, contenuti nell'intesa sottoscritta il 25 gennaio 1993 dall'ASAP/SNAM, dalla Confitarma, dalla Fedarlinea e dell'Angopi.

Ai fini di una corretta applicazione degli sconti, la Compagnia di navigazione interessata o l'Agenzia marittima che ne abbia mandato è tenuta a segnalare al Presidente del Gruppo:

- a) la tipologia di traffico di riferimento fra quelle indicate nell'allegata tabella;
- b) l'ordine di cadenza dell'approdo, separatamente per ciascuna tipologia di traffico, nell'ambito del trimestre di riferimento, intendendosi per primo trimestre di riferimento il periodo 1° gennaio 2023 – 31 marzo 2023.

Qualora altri armatori, nazionali o stranieri, ritenendo di trovarsi in condizioni operative identiche a quelle previste dal citato accordo, intendessero chiedere l'applicazione degli stessi sconti alle condizioni previste nel medesimo accordo e nei limiti temporali in cui lo stesso sarà in vigore, questi dovranno rivolgersi, o direttamente o tramite i propri agenti raccomandatari marittimi in possesso di esplicita delega all'Angopi, fornendo tutti i dati necessari per accertare la legittimità della richiesta.

Articolo 10 – Norme abrogate

L'Ordinanza n. 42/2018 del 31 Dicembre 2018 è abrogata.

Articolo 10 – Norme finali

I contravventori della presente Ordinanza saranno puniti, qualora il fatto non costituisca più grave reato o altro illecito amministrativo, ai sensi dell'articolo 1173 e 1174 del Codice della Navigazione;

La presente ordinanza entrerà in vigore alla data del 01 Gennaio 2023, previa pubblicazione sul sito internet www.guardiacostiera.gov.it/porto-empedocle, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69.

La diffusione della presente ordinanza sarà, altresì, assicurata mediante inoltre:

- alle Amministrazioni comunali, per l'affissione all'albo pretorio *online* e per i profili di interesse;
- alle altre pubbliche amministrazioni, per quanto di competenza;
- Gruppo Ormeggiatori e Barcaoli del porto di Porto Empedocle, cui è fatto obbligo di esporla in luogo visibile e di renderla disponibile al proprio personale ed agli operatori interessati;
- operatori marittimi e portuali interessati;
- associazioni nazionali di categoria.

Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Porto Empedocle,

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO

C.F. (CP) Antonio VENTRIGLIA

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate)